

INDICE

1 - Oggetto del regolamento	Pag. 3
2 - Oggetto della tutela	Pag. 6
3 - Interventi manutentivi effettuati dall'Amministrazione comunale	Pag. 6
4 - Norma di esclusione	Pag. 6
5 - Abbattimenti	Pag. 6
6 - Potature	Pag. 8
7 - Danneggiamenti	Pag. 8
8 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	Pag. 9
9 - Distanze minime d'impianto	Pag. 9
10 - Aree di pertinenza delle alberature	Pag. 9
11 - Norme per gli interventi edilizi	Pag. 10
12 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni	Pag. 10
13 - Interventi obbligatori	Pag. 11
14 - Adozione di aree a verde	Pag. 11
15 - Sfalcio dell'erba nei fossi	Pag. 11
16 - Tutela delle siepi e dei corridoi faunistici	Pag. 11
17 - Reticolo idraulico	Pag. 11
18 - Cartellonistica tematica e/o pubblicitaria	Pag. 12
19 - Tenuta dei cani	Pag. 12
20 - Deroghe	Pag. 12
21 - Vigilanza per l'osservanza degli indirizzi per la gestione del verde pubblico e privato	Pag. 13
22 - Norme regolamentari in contrasto	Pag. 13
23 - Riferimenti legislativi	Pag. 13

Liste delle Specie

Alberi di I e II Grandezza	Pag. 14
Alberi di III Grandezza	Pag. 14
Arbusti	Pag. 15
Altri Alberi di cui è sconsigliata la piantumazione	Pag. 15

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, la formazione, la gestione, la manutenzione e la fruizione dello spazio verde.

Rappresenta quindi lo strumento di tutela paesaggistico-ornamentale al fine di coordinare, indirizzandole, le scelte progettuali nelle nuove edificazioni fornendo un quadro di opportunità d'intervento in grado di far operare correttamente nell'ambito territoriale.

Il presente Regolamento si applica a tutte le essenze vegetazionali ed a tutte le aree verdi del Comune ricadenti in zone non agricole, compresi gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario quali siepi, esemplari arborei (singoli o in filari), la vegetazione spontanea presente lungo i corsi d'acqua e le canalizzazioni siano essi di pertinenza di privati, pubblici o asserviti ad uso pubblico.

In particolare per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche possono essere identificati come:

a) Spazi a fruibilità ed uso pubblico quali parchi urbani e giardini pubblici.

Hanno in genere carattere estensivo con vegetazione rustica, autoctona, di facile gestione manutentiva ed idonea alla funzione svolta tra cui la più impattante potrà essere la ripetuta presenza dell'uomo.

L'impianto progettuale dovrà tener conto anche dell'idoneità degli accessi, dei collegamenti viari anche ciclabili, dei servizi e dei parcheggi.

Dovrà essere sempre posta la massima attenzione ad eliminare potenziali situazioni di pericolo quali l'utilizzo di essenze potenzialmente tossiche, urticanti, spinose o allergizzanti per contatto o inalazione.

Attenzione dovrà essere posta anche alla dimensione delle piante ed alla impalcatura in base alla tipologia di fruizione onde evitare possibili arrampicamenti di soggetti che non possono prevedere le cause delle loro azioni.

Dovrà essere mantenuta una permeabilità visiva al fine di scoraggiare malintenzionati. Le aree dovranno essere opportunamente attrezzate con contenitori per rifiuti ben inseriti nell'ambiente e ne dovrà essere garantito lo svuotamento frequente.

b) Spazi verdi a corredo di edifici pubblici.

Sono in genere impianti di medie e piccole dimensioni ed in genere finalizzati ad integrare le attività e le funzioni d'ambito.

Dovrà essere sempre posta la massima attenzione ad eliminare potenziali situazioni di pericolo quali l'utilizzo di essenze potenzialmente tossiche, urticanti, spinose o allergizzanti per contatto o inalazione.

Attenzione dovrà essere posta anche alla dimensione delle piante ed alla impalcature in base alla tipologia di fruizione onde evitare possibili arrampicamenti di soggetti che non possono prevedere le cause delle loro azioni.

Dovrà essere mantenuta una permeabilità visiva al fine di scoraggiare malintenzionati. Le aree dovranno essere opportunamente attrezzate con contenitori per rifiuti ben inseriti nell'ambiente e ne dovrà essere garantito lo svuotamento frequente.

c) Spazi a giardino e verde privato o condominiale.

Sono impianti generalmente a verde di piccole e medie dimensioni. Dovrà essere prestata attenzione nella scelta e ubicazione delle essenze vegetazionali onde prevenire possibili interazioni con le infrastrutture e le strutture degli edifici e con le infrastrutture pubbliche.

Saranno utilizzate preferibilmente specie autoctone e non colonizzanti.

d) Spazi ludici per il gioco per bambini

Sono aree con impianti a verde semplici a base di alberi, arbusti e prato, destinate al gioco dei bambini.

Devono essere di facile accesso, garantire la sicurezza degli utenti ed il massimo di protezione da potenziali situazioni di pericolo quali:

- utilizzo di essenze potenzialmente tossiche, urticanti, spinose o allergizzanti per contatto o inalazione;
- utilizzo di piante con impalcatura bassa che possono favorire incidenti per salita sugli alberi;
- ubicazione in luoghi non a rischio contaminazione da agenti inquinanti.

Le attrezzature, i giochi e le recinzioni devono rispondere alle norme di sicurezza in materia, mentre l'arredo vegetale dovrà garantire buone condizioni di vivibilità climatica ed un ambiente gradevole e stimolante.

Dovrà essere mantenuta una permeabilità visiva al fine di scoraggiare malintenzionati. Le aree dovranno essere opportunamente attrezzate con contenitori per rifiuti ben inseriti nell'ambiente e ne dovrà essere garantito lo svuotamento frequente.

e) Bordure di arredo ed ornamentali.

Sono spazi di natura varia ed a prevalente dimensione ridotta, non calpestabile. Prevedono impianto semplice con essenze vegetazionali sia arboree che erbacee possibilmente rustiche e che non prevedano necessità irrigue.

Saranno privilegiati allestimenti rappresentativi dell'immagine urbana e della sua qualità.

f) Ambiti verdi storicizzati.

Sono rappresentati da spazi con significato particolare storico, artistico, paesaggistico o ambientale, anche sottoposte a vincolo dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici per le provincie di Pisa Livorno Lucca Massa Carrara. Per tali ambiti si rimanda alla disciplina di cui all'Appendice II "Norme per le zone di valore storico ambientale e per il patrimonio edilizio esistente di pregio storico, architettonico e ambientale".

g) Verde in fregio a strade.

Rappresenta un arricchimento del paesaggio urbano ed extraurbano con alberi ed alberature singoli o a filare, aiuole, mezzerie e spartitraffico con fioriere o alberi; la individuazione delle essenze dovrà essere impostata all'uso specifico ed allo spazio riservato con particolare attenzione alle essenze vegetali scelte, al loro portamento adeguato al sito, ad una buona resistenza alle avversità climatico-ambientali, fitopatologiche, parassitarie per ultimo ma non ultimo all'inquinamento.

In prossimità di spazi a presenza umana o viari sarà necessaria una verifica di routine della loro stabilità e dovranno essere messe in atto tutte quelle procedure atte a mantenere la percezione visiva.

h) Aree verdi marginali.

Rappresentano spazi verdi a margine delle strutture artigianali/industriali e degli assetti viari, non finalizzati ad una fruibilità pubblica a causa della presenza di inquinanti sia atmosferici sia acustici. Laddove tali strutture siano esistenti e le condizioni lo consentano, dovranno essere mantenute ed incrementate formazioni e fasce arboree atte a minimizzarne la visibilità e la penetrazione del rumore. Se tali opere saranno di nuova progettazione l'impianto dovrà far parte integrante del progetto stesso.

Nel caso di interventi che necessitano del rilascio di provvedimenti autorizzativi o concessori, sono comunque tenuti salvi i dispositivi inerenti la tutela delle alberature e del verde di cui ai dispositivi vigenti a livello locale o gerarchicamente superiore: Regolamento Edilizio Comunale, Regolamento di gestione delle ANPIL presenti sul territorio e della Riserva Naturale "Monte Serra di Sotto", Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento Locale di Igiene, Codice della Strada, Codice Penale e Codice Civile, Legislazione Nazionale e Regionale in materia di tutela e protezione della natura.

Art. 2 Oggetto della tutela

Le prescrizioni e gli indirizzi normativi di cui al presente titolo sono da ritenersi vincolanti per l'Amministrazione Comunale, per gli interventi di propria competenza ed ove non diversamente indicato, hanno competenza anche in merito al verde privato.

La tutela investe tutte le essenze vegetazionali, gli alberi, le formazioni vegetali, le siepi naturali, come esplicitato dalla Legge Forestale della Regione Toscana n° 39/00 e s.m.i., in particolare tutte le piante presenti all'interno del perimetro delle UTOE e/o Piani Attuativi su tutto il territorio comunale, rientrano nel patrimonio storico ambientale del Comune e come tali devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione.

Nell'ambito delle UTOE e per i Piani Attuativi come sopra citati devono essere conservati:

- gli arbusti che si caratterizzano per rarità della specie o per la loro morfologia o vetustà;
- gli alberi con circonferenza del fusto, misurata a "petto d'uomo", superiore a 50 cm, e superiore a 30 cm per le specie di terza grandezza;
- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di 25 cm .
- sono esclusi da dette tutele gli alberi da frutto a tale scopo coltivati.

La sostituzione di alberi ed i nuovi impianti rientrano nelle prescrizioni dettate nel presente regolamento.

Per quanto alle strutturazioni agro-colturali di pregio all'interno delle UTOE si rimanda all'articolato delle NTA del RU, in particolare all'art. 16 e successivi.

Art. 3 Interventi manutentivi effettuati dall'Amministrazione comunale

Tali interventi potranno essere liberamente svolti sulle proprietà comunali se effettuati dall'amministrazione stessa e comunque seguendo quanto previsto dal regolamento previo parere dell'Ufficio Tecnico.

Art. 4 Norma di esclusione

Sono esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili e gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta e in coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno a cicli brevi all'interno delle UTOE (purché non ne sia riconosciuto alto valore paesaggistico/ambientale).

Art. 5 Abbattimenti

Tutti gli abbattimenti di alberi su proprietà pubblica sono di norma, effettuati direttamente da personale dell'Amministrazione Comunale o da Essa incaricato.

I soggetti privati che chiedono l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica devono richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quant'altro necessario a definire l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

Per gli esemplari morti è sufficiente l'invio, agli uffici Comunali competenti, di una comunicazione corredata da documentazione fotografica.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da ragioni di pubblica incolumità dichiarate tali dall'ufficio comunale competente.

L'abbattimento degli alberi su proprietà privata può essere autorizzato dall'Amministrazione comunale nei seguenti casi:

- quando il proprietario sia obbligato all'abbattimento o alla rimozione della pianta in ottemperanza a leggi statali e/o regionali;
- quando dall'albero provengano pericoli non altrimenti eliminabili a persone o cose;
- quando dall'albero derivino impedimenti non altrimenti eliminabili all'uso proprio cui l'area è destinata;
- quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;
- quando l'albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo;
- quando la gestione dell'albero (difesa fitosanitaria, potatura, rimozione foglie, otturazione grondaie, ecc.) risulti troppo costosa rispetto al valore ambientale della pianta che si intende abbattere.

Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati dovranno essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nella autorizzazione, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione.

Al fine di ottenere l'autorizzazione all'abbattimento, deve essere presentata all'Ufficio competente apposita istanza mediante la compilazione della relativa modulistica.

E' facoltà dell'Amministrazione, in sede di esame dell'istanza di abbattimento, richiedere, nei casi in cui si renda opportuno, l'integrazione della documentazione di cui sopra, con una relazione sullo stato della pianta redatta da un tecnico abilitato.

Potranno essere realizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

Nel caso di interventi di abbattimento che si rendano necessari a causa di assoluta necessità ed urgenza al fine di evitare potenziali pericoli, non altrimenti eliminabili, a persone o cose, si avrà cura di comunicare l'operazione all'Amministrazione Comunale con massima tempestività (mediante telefono, mail o fax) fornendo di seguito alla stessa una documentazione attestante lo stato di immediato pericolo che ha obbligato all'abbattimento (relazione scritta e documentazione fotografica).

Fatti salvi casi particolari, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

In caso di abbattimenti derivanti da ragioni di pubblica incolumità, si dovrà procedere alla rimozione dei nidi o dei rifugi ed al trasferimento degli adulti, delle uova o dei nidiacei in idonee strutture preposte alla loro cura (centri recupero).

Nel caso di filari "maturi", la sostituzione dell'albero abbattuto potrà avvenire solo garantendo condizioni adeguate allo sviluppo del nuovo albero.

Art. 6 Potature

La potatura, quale intervento che riveste un carattere di straordinarietà, può essere effettuata esclusivamente per modellare siepi, eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Le condizioni di cui sopra dovranno essere descritte in apposita perizia da parte di un tecnico competente in materia da presentare agli Enti competenti entro 15 giorni dall'inizio dei lavori.

Gli interventi di potatura degli alberi e delle siepi dovranno comunque essere effettuati nel rispetto della nidificazione dell'avifauna e delle norme di riferimento; in linea generale non dovranno essere effettuati nel periodo marzo – luglio.

E' fatto obbligo ai privati che abbiano alberi o arbusti che con le loro propaggini invadono la proprietà pubblica, creando fastidi di qualsiasi genere alla comunità, di provvedere alle relative potature.

Art. 7 Danneggiamenti

Gli interventi volti a danneggiare l'essenza arborea senza comprometterne la vita comportano provvedimento da parte dell'Amministrazione.

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti avvenuti in assenza di autorizzazione.

E' ritenuto danneggiamento:

- l'utilizzo delle aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
- l'impermeabilizzazione con pavimentazioni o altre opere edilizie delle aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche.
- effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. E' vietato l'asporto di terriccio.
- affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature sia di proprietà del Comune che private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.
- lo scavo per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) se non effettuato secondo criteri di tutela delle piante.

Art. 8 Norme per la difesa delle piante nelle aree di cantiere

Fermo restando quanto indicato sopra, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.)

Art. 9 Distanze minime d'impianto

Fermo restando le disposizioni di legge del Codice della Strada e del Codice Civile, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nella

realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, si indica opportuno osservare distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, strade ecc., congrue alla previsione di sviluppo delle essenze di nuovo inserimento tenendo sempre ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli di legge, per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

Art. 10 Aree di pertinenza delle alberature

Oltre a quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

Tenuto conto della molteplicità di comportamento dello sviluppo vegetativo delle varie specie di piante si indica opportuno valutare la scelta progettuale delle "aree di pertinenza delle alberature" nella rappresentazione grafica a corredo del progetto stesso.

La superficie interessata dall'area di pertinenza dovrà essere mantenuta con terreno vegetale scoperto e libero.

L'area di pertinenza rimane comunque nel computo delle superfici disponibili a fini edificatori.

Ove non altrimenti possibile l'Amministrazione può ammettere una riduzione dell'area di pertinenza quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale e/o l'eventuale trasferimento in sede più idonea della pianta stessa a seguito di presentazione di una perizia di un tecnico abilitato con garanzia di successo dell'operazione.

Art. 11 Norme per gli interventi edilizi

I progetti di nuove costruzioni, di sostituzione edilizia o di ristrutturazioni rilevanti, cioè che interessano un intero complesso edilizio ed il resede di pertinenza, ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo o rigenerazione urbana dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato competente in materia, per la realizzazione di nuove aree verdi e giardini in ambito urbano, periurbano, rurale.

Il progetto di sistemazione del verde deve comprendere:

- stato attuale con individuazione di tutte le piante presenti e degli arredi corredato da documentazione fotografica redatto in scala opportuna. Nel caso di prossimità di aree pubbliche il rilievo dovrà essere esteso alla stessa per un intorno significativo;

- stato modificato redatto in scala opportuna con individuazione della sistemazione finale dell'area comprese le superfici di pertinenza delle singole piante, l'arredo urbano, gli impianti tecnologici (illuminazione, irrigazione, ecc..), nonché le soluzioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- relazione sullo stato vegetazionale dello stato attuale, sulle soluzioni proposte e delle motivazioni delle scelte effettuate.

La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini della certificazione della conformità dell'opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso.

Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste purché nel rispetto dell'art.10 del presente regolamento o altre varianti non significative quali piccoli spostamenti e lievi modifiche in aggiunta o diminuzione delle essenze arboree e comunque tutte quelle variazioni che non incidono in modo determinante sui criteri di progettazione del verde urbano individuati nella soluzione approvata.

Art. 12 Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio che saranno più rigorosi in ambito rurale a più alto valore ambientale, lasciando maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane.

Rimangono comunque sconsigliati gli utilizzi delle specie afferenti al gruppo "Altri Alberi", (vedasi elenchi allegati), per ragioni di tutela del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che debbono essere motivati e debitamente documentati.

Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri, i parchi e/o giardini e simili e tutti i casi in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

Art. 13 Interventi obbligatori

I proprietari di zone sistemate a verde o gli aventi titolo, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per una adeguata cura delle formazioni vegetazionali.

Qualora i proprietari non provvedano, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sostituirsi ad essi, previa diffida, nella esecuzione d'ufficio con addebito delle spese e senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

Art. 14 Adozione di aree a verde

Associazioni, gruppi di cittadini, ed altri soggetti privati possono prendersi cura, anche in modo continuativo, di una o più porzioni di verde pubblico, così da recuperarle dall'eventuale degrado, da mantenerle nella loro integrità, da abbellirle o da renderle maggiormente fruibili.

L'assegnazione di una o più aree, o porzioni di esse, avviene in conseguenza della richiesta all'ufficio comunale competente da parte dei soggetti che si dichiareranno responsabili per gli interventi operati sulle stesse.

L'articolato della convenzione per l'adozione delle aree a verde è soggetta all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 Sfalcio dell'erba nei fossi

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari o dei conduttori frontisti anche di concerto con l'amministrazione per quanto di sua competenza.

Art. 16 Tutela delle siepi e dei corridoi faunistici

Le siepi ed i corridoi faunistici devono essere tutelati; è vietato il loro danneggiamento.

Rimangono comunque esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli.

Art. 17 Reticolo idraulico

Il reticolo rappresentato da fossi di scolo presenti in ambito comunale rimane a carico dei frontisti, fatti salvi capifossi e fosse di guardia in fregio a viabilità pubblica o come meglio individuato nella categorizzazione delle strade per importanza ove non di competenza del Consorzio di Bonifica.

L'efficienza idraulica della rete scolante è indispensabile per la gestione dei complessi forestali, dei terrazzamenti e della strutturazione del territorio nel suo complesso.

Art.18 Cartellonistica tematica e/o pubblicitaria

Per la installazione e la gestione degli impianti pubblicitari nelle aree a verde pubblico e sull'intero territorio comunale si rimanda alle norme specifiche.

Art. 19 Tenuta dei cani

Per quanto riguarda la tenuta dei cani si rimanda alle normative sul benessere degli animali.

Art. 20 Deroghe

Sono consentite solo per l'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21 Vigilanza per l'osservanza degli indirizzi per la gestione del verde pubblico e privato.

Le inosservanze agli indirizzi del presente regolamento saranno punite con le sanzioni che verranno adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale.

La vigilanza relativa all'applicazione dei presenti criteri di indirizzo per la gestione del verde pubblico e privato è affidata:

- al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Buti;
- al Corpo di Polizia Provinciale;
- agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- alle Guardie Ecologiche Volontarie;
- ai Gruppi ed Associazioni di Volontariato convenzionati con l'Amministrazione comunale e nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico;
- ai Funzionari dell'Amministrazione Comunale operanti nei servizi ambientali.

Art. 22 Norme regolamentari in contrasto

Le norme regolamentari comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente abrogate.

Art. 23 Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

LISTE DELLE SPECIE

Alberi di I e II Grandezza

<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i> Gaertn	Ontano nero
<i>Carpinus betulus</i> L	Carpino bianco
<i>Cupressus sempervirens pyramidalis</i>	Cipresso comune
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino comune
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bich.	Frassino Meridionale
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i> L.	Pioppo grigio
<i>Populus nigra</i> L	Pioppo nero
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Prunus padus</i> L.	Ciliegio pado
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Pero selvatico
<i>Quercus robur</i> L	Farnia
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Salix alba</i> L.	Salice alba
<i>Salix cinerea</i> L	Salice grigio
<i>Salix viminalis</i> L.	Salice da vimini
<i>Tilia cordata</i> L.	Tiglio riccio
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio
<i>Ulmus campestris</i>	Olmo campestre
<i>Ulmus carpinifolia</i>	Olmo comune
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre

Alberi di III Grandezza

<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Melia azedarach</i>	Melia
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo
<i>Morus alba</i> L	Gelso
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Phyllirea angustifolia</i>	Fillirea
<i>Prunus avium</i>	Susino da fiore
<i>Punica granatum</i> L.	Melograno
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo
<i>Tamarix gallica</i>	Tamerice
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso

Arbusti

<i>Clematis vitalba</i> L.	Vitalba
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq	Biancospino comune
<i>Erica arborea</i>	Erica arborea
<i>Erica scoparia</i>	Erica da scope
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Berretta da prete o Fusaggine
<i>Hedera helix</i> L.	Edera
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso
<i>Juniperus communis</i>	Ginepro
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoglio
<i>Mirthus communis</i>	Mirto
<i>Phyllostachys</i> spp	Bamboo
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spino cervino
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa Canina (selvatica)
<i>Rubus ulmifolius</i>	Rovo
<i>Rubus caesius</i>	Rovo
<i>Rubus ulmifolium</i> Schott	Rovo comune
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice da ripa
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso
<i>Salix caprea</i> L.	Salicone
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco
<i>Sorbus terminalis</i>	Ciavardello
<i>Ulex europaeus</i>	Ginestrone
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
<i>Viburnum tinus</i>	Viburno
Famiglia delle Agavacee	
Famiglia delle Palme	
Famiglia delle Musacee	
<i>Arundinaria japonica</i>	Falso bambù

Altri Alberi di cui è Sconsigliata la Piantumazione

<i>Robinia pseudoacacia</i> Acacia	Robinia
<i>Ailanthus altissima</i> Mill.Swingle	Ailanto
<i>Acer negundo</i> L.	Acero americano
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Falso indaco